



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 69/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

TENUTO conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale; Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020 "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA, inoltre, l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30.04.2020, inerente le disposizioni relative al rientro delle persone fisiche in Calabria;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 "Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

VISTA l'ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

PREMESSO che indossare la mascherina quando si esce è un obbligo, e che indossare i guanti monouso è importante, ma una volta utilizzati, non vanno dispersi nell'ambiente perchè, oltre a inquinare, sono pericolosi per chi li usa e per gli altri;

CONSIDERATO CHE:

- Stiamo assistendo all'incremento degli abbandoni lungo i marciapiedi e nelle aree verdi dei dispositivi usati, quali guanti monouso e mascherine che oltre a non essere biodegradabili ed inquinare l'ambiente portano con sé anche un potenziale rischio sanitario.
- E' necessario evitare che tali rifiuti vengano dispersi nell'ambiente causando un danno e potenziale rischio per la salute.

RITENUTO necessario ed urgente, a maggiore tutela e nell'interesse della popolazione tutta, rafforzare ulteriormente le misure adottate, per meglio contribuire a gestire la situazione emergenziale e da contenere e mitigare la diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando l'obbligo a carico di ciascun cittadino di seguire e fare seguire scrupolosamente le misure igieniche suggerite dal Ministero della salute, cui attenersi nella normale attività quotidiana;

DATO ATTO che la normativa vigente attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e visto l'art.54 del D.Lgs.n.267/2000 il quale dispone che "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

VISTO il d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art.54 del medesimo decreto;

VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, e con effetto immediato, fino a revoca, alla cittadinanza ed a tutti i soggetti non residenti presenti nel territorio

comunale di non buttare mascherine e guanti monouso nei luoghi pubblici, oltre agli eventuali dispositivi igienici previsti dalle norme vigenti e, che, l'abbandono di rifiuti è un reato, punito con multe fino a 3.000 euro.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanze all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Nocera Terinese;
- La divulgazione dei contenuti della presente ordinanza, con tutte le modalità ritenute opportune;

DISPONE, INOLTRE

La trasmissione di copia della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Catanzaro;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Nocera Terinese;
- Al Comando della Polizia Municipale del Comune di Nocera Terinese;

La presente ordinanza potrà essere integrata o modificata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, contro la quale è ammesso ricorso con le modalità e di tempi stabiliti dalla vigente normativa.

Nocera Terinese, li 4 maggio 2020

IL SINDACO
(ing. Antonio Albi)

